



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Oristano

Prot. 11 /2023.INT.

**ACQUISIZIONE DEI
SERVIZI BASE DI MEDICO COMPETENTE E GESTIONE PIANO SORVEGLIANZA SANITARIA**

**DETERMINAZIONE A CONTRARRE
NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

- **VISTA** la circolare n. 0210498.U del 15.09.2022 del Direttore Generale – Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie- relative alla “Semplificazione amministrativa delle procedure di autorizzazione alla spesa delegata”;
- **VISTI** gli art. 18 comma 1, lett. a) e art. 41 del D.lgs. 81/2008, che stabiliscono tra gli obblighi del datore di lavoro quello di nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal Decreto stesso;
- **CONSIDERATO** che è scaduto il contratto in essere con l'operatore economico che forniva il servizio di Medico competente e che occorre procedere, per il prossimo triennio, all'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria ed incarico di medico competente, con la procedura di affidamento diretto di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici), con il criterio del minor prezzo;
- **VISTO** il provvedimento del 21/03/2023 n. 12/2023 - Cap. 1451 pg. 37 del Procuratore Generale della Repubblica di Cagliari, con il quale si autorizza la Procura di Oristano a procedere all'affidamento del servizio, per il periodo di tre anni, con imputazione della spesa di € 11.028,60, fabbisogno massimo stimato per i citati servizi;
- **VISTI** i preventivi pervenuti dai professionisti interpellati in occasione di apposita indagine di mercato: 1. Dott. Massimo Zucca – importo complessivo € 10.149,60; 2. Dott. Antonio Luigi Sulis – importo complessivo € 9.063,60;
- **RITENUTO** più conveniente il preventivo di spesa del Dott. Antonio Luigi Sulis, con studio in Oristano, Via Brunelleschi n. 35, c.f. SLSNNL48H22L202M;
- **VISTO** l'art. 32 co. 2, D.Lgs. n. 50/2016 (Determinazione a contrarre);
- **RILEVATO** che l'art. 31 del Codice dei contratti pubblici prevede che per ogni singola procedura da realizzarsi mediante contratto le stazioni appaltanti devono nominare un responsabile unico del procedimento per le fasi dell'affidamento e dell'esecuzione;

DETERMINA

di procedere all'acquisto, per il periodo di tre anni, dei servizi sopra citati ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a), mediante affidamento diretto, fuori MePA, al Dott. Antonio Luigi Sulis - con studio in Oristano, Via Brunelleschi n. 35, c.f. SLSNNL48H22L202M - con imputazione della spesa di € 9.063,60 (novemilasessantatré/60), oltre IVA se dovuta, sul capitolo di spesa 1451 pg. 37 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia;

Nella procedura di acquisizione dovrà essere osservata la disciplina in materia di garanzie richieste all'affidatario e, in particolare, l'obbligo di corredare l'offerta di idonea garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione, ai sensi dell'art. 93 e 103 D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, salva la facoltà del fornitore di migliorare il prezzo praticato con uno sconto pari al 1%, come previsto dall'art. 54 R.D. n. 827/1324 e indicato dall'ANAC nel parere del 5/12/2012.

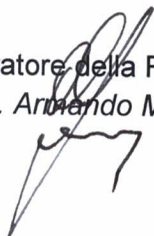
Il contratto dovrà, altresì, prevedere una clausola espressa che, in osservanza del D. Lgs. N. 192/2012, determini il termine per il pagamento del corrispettivo in sessanta giorni dal ricevimento della regolare fattura.

NOMINA

Responsabile unico del procedimento la Dott.ssa Graziella Manca, Direttore in servizio in questa Procura, che svolgerà tutti i compiti previsti dall'art. 31 del Codice dei contratti pubblici e delle altre disposizioni, nonché gli adempimenti previsti dall'art. 3 L. 136/2010 e successive modifiche.

Oristano, 27 marzo 2023

Il Procuratore della Repubblica f.f.
Dott. Annando Mammone





Procura Generale della Repubblica Cagliari

Prot.pg.cagliari@giustiziacert.it

Autorizzazione n° 12/2023 – Cap. 1451 pg. 37

IL PROCURATORE GENERALE

Visto l'atto del Direttore Generale - D.O.G.- Direzione Generale delle Risorse materiali e delle Tecnologie, prot. n. 0210498.U del 15.09.2022, che al fine di razionalizzare e semplificare le procedure amministrative di autorizzazione alla spesa e di esecuzione degli affidamenti, ha eliminato il limite di spesa dei 5.000,00 euro, stabilendo che i Responsabili degli uffici, procederanno - fin da subito – allo svolgimento delle procedure di affidamento, senza dover preventivamente richiedere alcuna autorizzazione alla spesa alla Direzione Generale, provvedendo, in autonomia all'adozione della determina a contrarre;

Visto l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lvo n. 50/2016 che disciplina l'espletamento delle acquisizioni in economia mediante affidamento diretto, così come modificato dal D.L. n. 76/2020 e dal D.L. n. 77/2021;

Visti gli art. 18 comma 1, lett. a) e art. 41 del D.lgs. 81/2008, che stabiliscono tra gli obblighi del datore di lavoro quello di nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal Decreto stesso;

Vista la nota prot. n. 319/2023 del 09.03.2023 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Oristano con la quale viene chiesta l'autorizzazione a procedere all'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria ed incarico di Medico Competente ai sensi del D.lgs. 81/2008, per gli uffici della Procura della Repubblica di Oristano, per un periodo di tre anni ed un importo complessivo presunto di euro 11.028,60, oltre iva di legge se dovuta;

AUTORIZZA

la Procura della Repubblica di Oristano, a procedere all'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria ed incarico di Medico Competente ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 E s.m.i., per un periodo di tre anni, con imputazione della spesa di euro 11.028,60, oltre Iva di legge se dovuta, al capitolo 1451 pg. 37, dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia.



L'Ufficio autorizzato dovrà provvedere ad adottare l'atto di cui all'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 c.d. Codice degli Appalti, nonché prevedere nel contratto una clausola espressa che, per effetto del D.lvo n. 192 del 09/12/2012, determini il pagamento dei corrispettivi pattuiti tra le parti in sessanta giorni dalla ricezione della fattura. Dovrà, inoltre, essere osservata la disciplina in materia di garanzie richieste dall'affidatario e, in particolare, l'obbligo di richiedere idonea cauzione fideiussoria (art. 103 D.Lgs n. 50/2016), facendo presente che un eventuale esonero della cauzione è subordinato al solo miglioramento del prezzo di aggiudicazione (sconto dell'1%), ai sensi dell'art. 54, comma 8, R.D. n. 827/1924 così come indicato dall'ANAC nel parere del 5 dicembre 2012.

Cagliari, 21 marzo 2023

Il Procuratore Generale

Luigi Patronaggio

